





# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.(Imposta sul reddito delle persone fisiche) Conferma aliquota e della soglia di esenzione per l'anno 2018.**

**Richiamato** l'art. 1, del D.lgs. 360/98 che stabilisce che i Comuni possono istituire un'addizionale all'IRPEF, la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998);

**Dato atto** che a decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni d'introdurre una soglia di esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (art. 1, comma 3 bis, del D.lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e "tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1 comma 11, del DL n. 138/2011, nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011);

**Dato atto che :**

– le delibere comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell'Amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite con il DM 31 maggio 2002 e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto informatico (art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998);

– ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, sono tenuti ad approvare entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione (art. 1, comma 169, legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 01/02/2000, si è stabilita l'aliquota dello 0,2% per l'anno 2000;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2007 si è approvato il regolamento ed adeguata l'aliquota dello 0,7% dall'anno 2008 e per gli anni successivi;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19/06/2012 si sono approvate le modifiche al Regolamento Comunale Addizionale IRPEF stabilendo le aliquote per scaglioni di reddito IRPEF;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2015, con la quale si sono stabilite le aliquote progressive per scaglioni di reddito per l'anno 2015;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/05/2016, con la quale si sono stabilite le aliquote progressive per scaglioni di reddito per l'anno 2016;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2017, con la quale si sono stabilite le aliquote progressive per scaglioni di reddito per l'anno 2017;

**Richiamato** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 nella quale è previsto che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Preso atto che:**

- l'allegato 4.2 al punto 3.7 del D.lgs n. 118/2011 delineava le modalità con cui venivano accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'addizionale comunale Irpef, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale»;
- gli allegati al D.Lgs n. 118/2011 sono soggetti ad aggiornamenti; in particolare l'articolo 3 del Dm 1° dicembre 2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, cancella la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa;
- per il 2017 l'applicazione di tale criterio comporterebbe l'iscrizione di un entrata tributaria più bassa, con conseguenti problemi di quadratura di bilancio. Per tale ragione, il 16 dicembre 2015 si è svolta presso il ministero dell'Economia e delle finanze una riunione della Commissione Arconet, nel corso della quale si è esaminata la proposta elaborata da Rgs, Anci e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie;
- in base al nuovo principio contabile, l'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».
- la nuova formulazione del principio, che modifica quanto disposto dal Terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118/2015 <<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/22/15A09385/sg>>, si applica dalla previsione 2017 e a regime.

**Preso atto** che, in relazione a quanto sopra, nel Bilancio di previsione 2018-2019, i Comuni potranno indicare nella voce Addizionale comunale Irpef un importo pari all'accertato 2015 e



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

comunque non superiore alla somma tra riscossioni in conto competenza 2015 e riscossioni 2016 in conto residui 2015, che per il Comune di Santena è pari ad € 750.000,00;

**Ritenuto** che, al fine di consentire l'equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati anche in relazione alla diminuzione dei trasferimenti erariali, è necessario **confermare** per l'anno 2018 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF nelle misure stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2017 e precisamente:

| Aliquota | Descrizione  |
|----------|--|
| 0,50     | Applicazione a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00                     |
| 0,70     | Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 |
| 0,78     | Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 |
| 0,79     | Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 |
| 0,80     | Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 75.000,00                      |

### Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

### DELIBERA

1. **Di confermare per l'anno d'imposta 2018**, le seguenti aliquote progressive per scaglioni di reddito, già stabilite per l'anno 2017, fissate nelle seguenti misure:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

| Aliquota | Descrizione  |
|----------|--|
| 0,50     | Applicazione a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00                     |
| 0,70     | Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 |
| 0,78     | Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 |
| 0,79     | Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 |
| 0,80     | Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 75.000,00                      |

2. **Di pubblicare** la presente deliberazione, sul sito informatico individuato con decreto del 31.05.2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con quello dell'Interno.

3. **Di trasmettere** la seguente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.52 del d.Lgs.446/97 e dell'art.13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.<sup>1</sup>

4. **Di individuare** quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi del Capo II della legge 7.8.1990 n. 241, l'Avv. Guglielmo Lo Presti - Dirigente Area Amministrativa e Finanziaria-



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco Assessore alle Politiche di pianificazione economica e territoriale Roberto Ghio;

Uditi gli interenti dei Consiglieri: Mauro Sensi nonché la replica del Sindaco;

Acquisiti:

- in data 13/12/2017 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente:

Presenti:16

Assenti: 01 Siciliano

Votanti:16

Astenuti:00

Contrari:00

Favorevoli:16

Constatato l'esito della votazione

### DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

- Presenti:16

- Assenti : 01 - Siciliano

- Votanti: 16

- Astenuti:00

- Contrari:00

- Favorevoli:16



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Firmato**

F.to : ARNAUDO Enrico

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**Firmato digitalmente**

F.to : Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.